



AUTORITA' DI BACINO REGIONALE SINISTRA SELE

Via A. Sabatini, 3-84121 Salerno-tel.089.236922-fax.0892582774



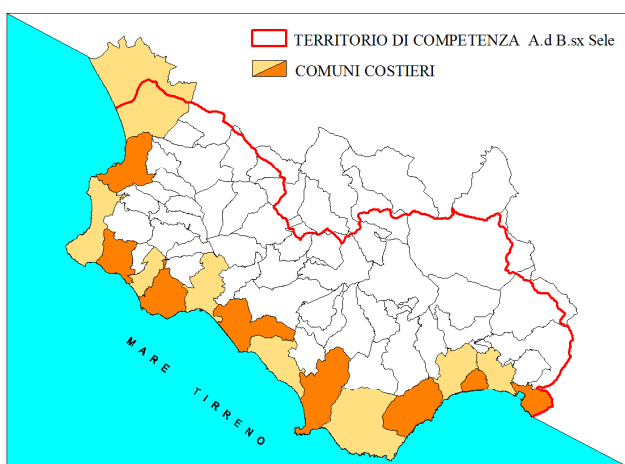
Piano Stralcio Erosione Costiera

Ai sensi dell'art. 17 commi 1 e 6 della Legge 18 maggio 1989 n. 183 s.m.i. e Legge 4 dicembre 1993 n. 493

TAV: REL. 9

NORME DI ATTUAZIONE E PRESCRIZIONI DI PIANO

Aggiornamento n.1 - (Proposta di modifica : art. 8 lettera l, art.11 comma 2, art.19 comma 2)



Redatto da:

Segreteria Tecnica Operativa:

Dr. geol. Aniello Aloja *(aspetti geologici e siti campioni coste alte)*
Dr. geol. Saverio Maietta
Dr. geol. Filomena Moretta *(aspetti geologici e siti campioni coste alte- informatizzazione)*

Ing. Elisabetta Romano
Ing. Manlio Mugnani *(attività di pianificazione idraulico fluviale)*
Ing. M.Patrizia Positano

Arch. Antonio Tedesco *(vulnerabilità ed informatizzazione - GIS-)*
Arch. Carlo Banco *(aspetti antropici e norme di salvaguardia)*
Arch. Vincenzo Andreola

Dr. Vincenzo Liguori *(rapporti con Enti, conferenze programmatiche ed aspetti amministrativi)*
Dr. Angelo Padovano

Rag. Antonio Farina *(supporto tecnico-amministrativo)*
Geom. Giuseppe Taddeo

Il Responsabile del Procedimento:
Ing. Raffaele Doto

Consulenti e Responsabili Scientifici:

Prof. geol. Paolo Budetta (geologia)
Prof. ing. Domenico Pianese (idraulica fluviale)
Prof. ing. Mario Calabrese (idraulica marittima)
Prof. avv. Vincenzo Pepe (aspetti giuridici)

Il Commissario Straordinario
avv. L. Stefano Sorvino

Aggiornamento n.1 Data: dicembre 2011

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE IN SINISTRA SELE PIANO STRALCIO DI BACINO EROSIONE COSTIERA

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - *Finalità e contenuti del Piano stralcio di bacino erosione costiera*

Articolo 2 - *Definizione della soglia di rischio accettabile*

Articolo 3 - *Definizioni*

Articolo 4 - *Elaborati di Piano*

Articolo 5 - *Ambiti territoriali di applicazione*

Articolo 6 - *Procedimento di adozione e pubblicità del Piano stralcio erosione costiera*

Articolo 7 - *Efficacia ed effetti del Piano stralcio erosione costiera*

Articolo 8 - *Attività di controllo dell'Autorità di Bacino*

TITOLO II – AREE A PERICOLO EROSIONE COSTIERA

CAPO I - PRESCRIZIONI COMUNI ALLE AREE DI PERICOLO EROSIONE COSTIERA

Articolo 9 - *Aree a pericolo erosione costiera*

Articolo 10 - *Disposizioni generali*

CAPO II – PERICOLO EROSIONE COSTIERA ELEVATO (P3)

Articolo 11 - *Disposizioni speciali*

Articolo 12 - *Interventi consentiti sulle opere esistenti nelle aree a pericolo elevato (P3)*

Articolo 13 - *Interventi consentiti in materie di opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico nelle aree a pericolo elevato (P3)*

CAPO III – PERICOLO EROSIONE COSTIERA MEDIO (P2) E MODERATO (P1)

Articolo 14 - *Interventi consentiti nelle aree a pericolo erosione costiera medio (P2).*

Articolo 15 - *Interventi consentiti nelle aree a pericolo erosione costiera moderato (P1).*

TITOLO III – AREE A RISCHIO EROSIONE COSTIERA

CAPO I – PRESCRIZIONI COMUNI PER LE AREE A RISCHIO EROSIONE COSTIERA

Articolo 16 - *Aree a rischio erosione costiera*

Articolo 17 - *Disposizioni generali*

Articolo 18 - *Interventi per la mitigazione del rischio erosione costiera*

CAPO II – RISCHIO EROSIONE COSTIERA MOLTO ELEVATO (R4) ED ELEVATO (R3)

Articolo 19 - *Disposizioni speciali*

Articolo 20 - *Interventi consentiti sulle opere esistenti nelle aree a rischio molto elevato (R4)*

Articolo 21 - *Interventi consentiti sulle opere esistenti nelle aree a rischio elevato (R3)*

Articolo 22 - *Interventi consentiti in materie di opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico nelle aree a rischio molto elevato (R4)*

CAPO III – RISCHIO EROSIONE COSTIERA MEDIO (R2) E MODERATO (R1)

Articolo 23 - *Interventi consentiti nelle aree a rischio medio (R2)*

Articolo 24 - *Interventi consentiti nelle aree a rischio moderato (R1)*

TITOLO IV – DISPOSIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE, SELVICOLTURALI E ESTRATTIVE

Articolo 25 - *Esercizio delle attività agricole*

Articolo 26 - *Esercizio delle attività selvicolturali*

Articolo 27 - *Disciplina delle attività estrattive*

TITOLO V – PORTUALITÀ

Articolo 28 - *Opere portuali*

TITOLO VI – PIANI SPIAGGIA E CONCESSIONI DEMANIALI

Articolo 29 - *Destinazione delle spiagge*

Articolo 30 - *Rilascio di concessioni demaniali*

TITOLO VII – STRUMENTI, ATTUAZIONE E MODIFICHE DEL PIANO

Articolo 31 - *Compatibilità meteomarina e/o geologica*

Articolo 32 - *Monitoraggio e manutenzione*

Articolo 33 - *Modalità e strumenti di attuazione*

Articolo 34 - *Vigilanza sull’attuazione del Piano*

Articolo 35 - *Aggiornamenti e modifiche del Piano*

Articolo 36 - *Programmazione finanziaria*

ALLEGATI:

Allegato A *Sviluppo della costa dei Comuni rivieraschi del territorio di competenza dell’Autorità di Bacino Regionale in Sinistra Sele.*

Allegato B *Linee guida per la progettazione degli interventi di difesa dall’erosione costiera – costa bassa.*

Linee guida per la progettazione degli interventi di difesa dall’erosione costiera – costa alta.

Allegato B1 *Linee guida per la progettazione di sistemi di monitoraggio – costa bassa.*

Linee guida per la progettazione di sistemi di monitoraggio dei fenomeni franosi lungo la costa – costa alta.

Allegato C *Indirizzi tecnici per la redazione degli Studi di compatibilità – costa alta.*

Indirizzi tecnici per la redazione degli Studi di compatibilità idraulico - marittima – costa bassa.

Allegato D *Linee guida per i piani spiaggia.*

APPENDICE

Comuni costieri del territorio di competenza dell'Autorità di Bacino Regionale in Sinistra Sele.

Ambiti costieri del territorio di competenza dell'Autorità di Bacino Regionale in Sinistra Sele.

Unità fisiografiche del territorio di competenza dell'Autorità di Bacino Regionale in Sinistra Sele.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità e contenuti del Piano stralcio di bacino erosione costiera.

1. Il Piano stralcio erosione costiera del bacino in Sinistra Sele della Regione Campania costituisce, ai sensi dall'articolo 12 della legge 4 dicembre 1993 n. 493, Stralcio del Piano di Bacino e possiede, per effetto del combinato disposto dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989 n. 183 e dell'articolo 9 della legge della Regione Campania 7 febbraio 1994 n. 8, valore di piano territoriale di settore.

Esso Piano è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate, secondo il principio dello sviluppo sostenibile, le azioni, le norme d'uso e gli interventi integrati finalizzati alla protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marittimi che sottendono i bacini idrografici di competenza dell'Autorità di Bacino Regionale in Sinistra Sele.

2. Le azioni di Piano sono volte a:
 - a. delimitare le aree a pericolo di erosione costiera secondo la scala di classificazione da P4 a P1;
 - b. individuare le aree a rischio da erosione costiera secondo la scala di classificazione da R4 a R1;
 - c. determinare elementi per la pianificazione territoriale ai vari livelli allo scopo di garantire coerenza con gli obiettivi di tutela propri del Piano;
 - d. programmare gli interventi di mitigazione o eliminazione delle condizioni di rischio, individuando le priorità in relazione allo stato di gravità del pericolo e del rischio;
 - e. definire le linee guida per gli interventi necessari alla mitigazione o eliminazione delle condizioni di rischio;
 - f. determinare le prescrizioni, i vincoli, le opere e le norme d'uso finalizzate alla conservazione della costa, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi derivanti da interventi antropici.
3. Il Piano contiene le misure, gli elementi e gli indirizzi finalizzati:
 - a. alla conservazione, al recupero e alla sistemazione dei tratti di costa emersa e sommersa soggetti ad erosione e/o a movimenti franosi mediante interventi:
 - di difesa della costa, di ripascimento degli arenili, di sistemazione idrogeologica, forestale e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico botanico e faunistico;
 - di difesa e consolidamento di versanti e falesie instabili, specialmente nei tratti di costa urbanizzati;
 - di difesa, sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi, delle loro foci nel mare;
 - di protezione degli abitati dall'invasione delle acque marine;
 - b. alla definizione degli indirizzi tecnici per la redazione degli studi di compatibilità meteomarina e/o geologica;
 - c. alla conservazione delle opere e degli impianti che insistono sulle aree costiere;

- d. alla conservazione e tutela dei beni aventi interesse storico, architettonico, paesaggistico, naturalistico e ambientale;
 - e. alla definizione dei criteri generali da porre a base delle progettazioni di opere portuali e di interventi marittimi;
 - f. a fornire agli Enti e Autorità elementi utili per attività di prevenzione, preallertamento e monitoraggio delle mareggiate e dello stato dei dissesti presenti lungo la costa, anche per la redazione dei Piani di Protezione Civile.
4. In tutte le aree perimetrate a rischio e/o a pericolo il Piano persegue le seguenti finalità:
- a. salvaguardare al massimo grado possibile la pubblica e privata incolumità, le attività economiche, l'integrità delle infrastrutture e delle opere pubbliche o di interesse pubblico, degli edifici, dei beni di interesse storico, architettonico, ambientale e culturale;
 - b. impedire l'aumento dei livelli attuali di rischio oltre la soglia del rischio accettabile, così come definito al successivo articolo 2;
 - c. conseguire condizioni di sicurezza del territorio mediante la programmazione degli interventi strutturali e non strutturali.

Articolo 2 - Definizione della soglia di rischio accettabile.

1. Nei casi in cui, ai sensi e per gli effetti delle presenti norme, vengano rese valutazioni in merito alla realizzazione di nuovi interventi e opere, si assume come "rischio accettabile" quel livello di rischio che verifica contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - a. il rischio determinato dall'intervento da eseguire sia non superiore al valore medio (R2);
 - b. l'opera o l'attività prevista abbiano prevalente interesse pubblico o sociale. Qualora i nuovi interventi e le opere siano di interesse pubblico o sociale, i costi che gravano sulla collettività per lo stato di rischio che si andrà a determinare siano minori dei benefici conseguiti dall'intervento.
2. Gli studi e le indagini necessari alle verifiche di cui al comma 1, lettere a e b, sono riportati negli studi di compatibilità meteomarina e/o geologica, di cui all'articolo 31 delle presenti norme.

Articolo 3 - Definizioni.

Ai fini del presente Piano si intende per:

- a) **"Ambito costiero"** un litorale caratterizzato dall'affioramento di differenti unità geologiche, tali da formare coste basse e alte continue o alternate, con caratteristiche di esposizione al moto ondoso sostanzialmente omogenee.
- b) **"Costa bassa"** un litorale costituito completamente o parzialmente da sedimenti sciolti che possono subire movimenti per azione del moto ondoso.
- c) **"Costa alta"** un litorale costituito da rocce lapidee omogenee e/o eterogenee che originano falesie e versanti generalmente ripidi, privi di spiaggia al piede o di ampiezza ridotta.
- d) **"Unità fisiografica"** l'area marino-costiera, alimentata o meno da corsi d'acqua, delimitata ai margini da morfostrutture quali promontori, capi, o più in generale da strutture aggettanti, nell'ambito della quale la circolazione dei sedimenti rimane confinata entro la "profondità di chiusura", con modeste perdite verso i margini del sistema.

e) “**Area soggetta a pericolo**” è quella in cui i dati disponibili indicano condizioni di pericolo derivanti da:

1. fenomeni di arretramento della costa bassa, a seguito di processi erosivi a breve o lungo termine;
2. frane lungo le coste alte provocate direttamente o indirettamente dal moto ondoso;
3. risalita del moto ondoso sul litorale.

Nelle *area soggette a pericolo* sono definiti i seguenti livelli di pericolo:

1. P1: pericolo moderato;
2. P2: pericolo medio;
3. P3: pericolo elevato;
4. P4: pericolo molto elevato.

f) “**Area vulnerabile**” è quella che può essere interessata da un danno inferto ad un elemento o gruppo di elementi a rischio a seguito di fenomeni erosivi, frane o azioni dirette da eventi estremi.

Nelle aree vulnerabili sono definiti i seguenti livelli di *danno*:

1. D1: danno moderato;
2. D2: danno medio;
3. D3: danno elevato;
4. D4: danno molto elevato.

g) “**Area soggetta a rischio**” è quella in cui è possibile che si verifichino danni a persone e cose secondo la gradualità di seguito elencate:

1. R1: rischio moderato *“per il quale i danni sociali ed economici, ai beni ambientali e culturali sono marginali”*;
2. R2: rischio medio *“per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed ai beni del patrimonio ambientale e culturale. Tali danni non pregiudicano tuttavia l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività socio-economiche”*;
3. R3: rischio elevato *“per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture ed ai beni ambientali e culturali con conseguente inagibilità degli stessi, e l’interruzione della funzionalità delle attività socio-economiche”*;
4. R4: rischio molto elevato *“per il quale sono possibili perdite di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale e culturale e la distruzione delle attività socio-economiche”*.

Articolo 4 - Elaborati di Piano.

Il Piano è costituito dagli elaborati che di seguito si elencano, i quali formano parte integrante e sostanziale dello stesso:

- A. Relazione generale.
- B. Relazioni specialistiche di settore:
 - B.1. Aspetti generali di geologia, geomorfologia costiera e sismicità dell’area
 - B.2. Relazione Meteomarina.
 - B.3. Criteri adottati per la stima dell’apporto solido al litorale.

- B.4. Idraulica fluviale con allegati tabulati di calcolo (fiumi Solofrone, Testene, Alento con affluenti Badolato e Palistro e torrente La Fiumarella).
- B.5. Criteri adottati per la redazione della carta della pericolosità delle coste alte.
- B.6. Modello di calcolo erosione a breve ed a lungo termine per la redazione della carta della pericolosità delle coste basse.
- C. Relazioni tecniche per comune (Capaccio, Agropoli, Castellabate, Montecorice, S. Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, S. Giovanni a Piro, Santa Marina, Ispani, Vibonati e Sapri).
- D. Norme di attuazione e prescrizioni di piano.
- E. Elaborati cartografici:
 - E.1. Inquadramento Territoriale (n. 1 tavola in scala 1:100.000)
 - E.2. Ambiti Costieri (n. 1 tavola in scala 1:100.000)
 - E.3. Carta della Vulnerabilità (n. 25 tavole in scala 1:5.000)
 - E.4. Carta del Danno (n. 25 tavole in scala 1:5.000)
 - E.5. Carta della Pericolosità (n. 25 tavole in scala 1:5.000)
 - E.6. Carta del Rischio (n. 25 tavole in scala 1:5.000)

Articolo 5 - *Ambiti territoriali di applicazione.*

1. Il presente Piano, con le relative norme di attuazione e prescrizione, interessa il territorio di competenza dell'Autorità di Bacino in Sinistra Sele, così come individuato dalla legge della Regione Campania 7 febbraio 1994 n. 8, e delimitato dal D.P.R. 13 aprile 2000.
2. In particolare, esso con le relative prescrizioni tecniche, si applica:
 - A. a mare fino alla batimetrica -20 m., considerata convenzionalmente quale "profondità di chiusura" e per interventi posti ad una profondità maggiore che possono influenzare la naturale evoluzione del litorale come desumibile dagli studi meteomarini, e comunque per tutti gli interventi riguardanti opere portuali;
 - B. a terra fino alla linea più esterna di perimetrazione delle aree a pericolo e a rischio di erosione costiera, come individuate negli elaborati grafici del presente Piano.
3. Ai fini della gestione del territorio, il presente Piano concorre in maniera coordinata con il vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico alla composizione del Piano di Bacino dell'Autorità. Nelle aree di sovrapposizione dei succitati Piani Stralcio, debbono essere applicate le norme di attuazione e di salvaguardia più restrittive.

Articolo 6 - *Procedimento di adozione e pubblicità del Piano stralcio erosione costiera.*

1. Il Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino in Sinistra Sele elabora il Progetto di Piano, avvalendosi della Segreteria Tecnica Operativa del medesimo Ente.
2. Il Progetto di Piano di cui al comma 1 viene adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino.
3. Successivamente la Regione Campania convoca, in forza dell'articolo 1-bis della legge 365/2000, una Conferenza Programmatica alla quale partecipano la Provincia e i Comuni interessati.

4. A tal fine copie integrali del Progetto di Piano, completo di tutti gli elaborati relazionali e cartografici, sono depositate presso l'Autorità di Bacino Regionale in Sinistra Sele, la Regione Campania e la Provincia di Salerno. Del deposito è data comunicazione ai Comuni interessati.
5. La Conferenza di cui al comma 3 esprime parere sul Progetto di Piano, con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti dello stesso.
6. Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale in Sinistra Sele, sulla base dell'unitarietà della pianificazione di bacino, tenuto conto del parere della Conferenza Programmatica, adotta il Piano.
7. L'Autorità di Bacino Regionale in Sinistra Sele provvede alla pubblicazione dell'avviso di adozione del Piano sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Articolo 7 - Efficacia ed effetti del Piano stralcio erosione costiera.

1. Le norme di attuazione e le prescrizioni che accompagnano il Piano sono tutte immediatamente vincolanti dalla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.C., conseguente all'adozione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino.
2. Fino alla data di pubblicazione sul B.U.R.C. dell'avviso di adozione del Piano, restano in vigore le misure di salvaguardia e di mitigazione del rischio, adottate dall'Autorità di Bacino in sede di approvazione del Piano straordinario per le situazioni a rischio più alto di erosione costiera.
3. Ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, della legge n. 365/2000, le determinazioni assunte dal Comitato Istituzionale costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.
4. A decorrere dalla medesima data di adozione del Piano, le amministrazioni comunali non possono rilasciare permessi a costruire, concessioni ed autorizzazioni, in contrasto con il contenuto delle norme di attuazione e delle prescrizioni dello stesso.
5. Sono fatti salvi tutti gli interventi oggetto di regolari atti assentivi emessi prima dell'adozione del presente Piano.
6. Esso Piano è coordinato con i programmi nazionali, regionali e locali di sviluppo economico e di uso del suolo. Ai suoi indirizzi ed obiettivi, entro 12 mesi dall'approvazione, gli Enti e le Amministrazioni competenti provvedono ad adeguare gli strumenti di pianificazione settoriale che in coerenza e a completamento di quelli indicati all'articolo 17, comma 4, della legge 183/1989 sono di seguito individuati: piani territoriali e programmi regionali di cui alla legge n. 984/1977; piani di risanamento delle acque; piani di tutela delle acque; piani di smaltimento dei rifiuti; piani generali di bonifica; piani delle attività estrattive; pianificazione di reti e servizi infrastrutturali di rilevanza strategica ed economico-sociale; pianificazioni agroforestali e piani di assestamento forestale; pianificazione dell'uso del territorio per attività produttive (industriali, commerciali, e/o comunque di rilevante valore socio-economico).

Articolo 8 - Attività di controllo dell'Autorità di Bacino.

1. L'Autorità di Bacino Regionale in Sinistra Sele esprime, in via preventiva, parere di competenza obbligatorio sulla compatibilità di azioni e interventi che possano determinare od aggravare situazioni di esposizione al pericolo e al rischio erosione costiera, con le norme di attuazione del presente Piano, sui seguenti atti ed interventi:

- a. programmi di interventi per la mitigazione del rischio;
- b. piani territoriali di coordinamento provinciale;
- c. strumenti urbanistici comunali e loro varianti;
- d. piani regolatori delle aree di sviluppo industriale;
- e. piani regionali di settore nelle materie di cui all'articolo 17 della legge n. 183/1989;
- f. piani regionali delle attività estrattive;
- g. piani particolareggiati di spiaggia;
- h. piani attuativi;
- i. a mare localizzati nella fascia compresa tra la linea di riva e la batimetrica -20 m. e per interventi posti ad una profondità maggiore, che possono comunque influenzare la naturale evoluzione dell'unità fisiografica;
- j. sulle opere portuali di cui all'articolo 28 delle presenti norme;
- k. richieste di concessione e di autorizzazione alla ricerca di risorse idriche;
- l. progetti di realizzazione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di opere localizzate nelle aree perimetrate a pericolo ed a rischio dal presente Piano, **con esclusione delle installazioni e delle strutture di balneazione per uso balneare previste dai Piani spiaggia per le quali sia stato acquisito il parere favorevole previsto dal successivo art.29 co.2);**
- m. di cui all'articolo 14 della Legge Regionale 7 febbraio 1994, n. 8, al fine di consentire il necessario coordinamento e la razionalizzazione delle competenze amministrative;
- n. studi di compatibilità meteomarina e/o geologica di cui all'articolo 31.

I pareri sugli atti ed interventi di cui al precedente elenco sono di competenza del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino.

Sono invece delegati al Segretario Generale i pareri sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (così come definiti dall'articolo 3 del T.U. dell'Edilizia D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.) che non comportano la modifica dell'orografia dei suoli e del sistema di deflusso delle acque meteoriche.

TITOLO II – AREE A PERICOLO EROSIONE COSTIERA

CAPO I - PRESCRIZIONI COMUNI ALLE AREE DI PERICOLO EROSIONE COSTIERA

Articolo 9 – Aree a pericolo erosione costiera.

1. Le disposizioni del presente Titolo II contengono prescrizioni generali e specifiche volte ad assicurare la prevenzione dai pericoli di erosione della costa e ad impedire il crearsi di nuove situazioni di rischio superiori alla soglia di rischio accettabile di cui all'articolo 2, a carico di elementi vulnerabili.
2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle porzioni di territorio individuate nelle cartografie di Piano, in scala 1:5.000, esposte a pericolo erosione costiera, indipendentemente dal fatto che esse siano perimetrate come aree a rischio.
3. Le aree a pericolo erosione costiera sono delimitate e classificate negli elaborati tecnici di Piano elencati nell'articolo 4, punto E, E.5.

Articolo 10 - Disposizioni generali.

1. Nelle aree esposte al pericolo erosione costiera continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del Piano, osservando le cautele, le prescrizioni ed i vincoli contenuti nelle presenti norme.
2. Nelle aree individuate e perimetrate dal presente Piano, le prescrizioni relative alle aree a pericolo e a rischio si applicano contemporaneamente e si sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva specifica finalità. Le disposizioni più restrittive, prevalgono sempre su quelle meno restrittive.
3. Nelle aree a pericolo erosione costiera, sono consentiti esclusivamente gli interventi e le opere previsti al presente Titolo II, nel rispetto delle prescrizioni di carattere generale e speciale, subordinatamente all'emissione, da parte dell'Autorità di Bacino, di preventivo parere favorevole sullo studio di compatibilità meteomarina e/o geologica di cui all'articolo 31, ove previsto ai sensi delle presenti norme.
4. Tutte le nuove attività, opere, sistemazioni nonché tutti i nuovi interventi consentiti nelle aree a pericolo devono essere conformi alle leggi di settore, segnatamente alle norme di realizzazione delle opere pubbliche, alle norme di tutela ambientale, alle disposizioni degli strumenti urbanistici adottati o vigenti.
5. Tutto il consentito nelle aree a pericolo di cui al precedente comma, deve inoltre soddisfare i seguenti presupposti:
 - a. migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di pericolosità e rischio;
 - b. non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di pericolo esistenti;
 - c. non pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione e dalla programmazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria ed urgente;
 - d. garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolo e/o di rischio;
 - e. rispondere a criteri di basso impatto ambientale, adottando, ovunque possibile, tecniche di ingegneria naturalistica.
6. Per tutti i nuovi interventi e le nuove opere consentite nelle aree a pericolo erosione costiera per le quali non è previsto il parere dell'Autorità di Bacino, i soggetti preposti al rilascio degli atti assentivi previsti per legge, verificano che non vengano create nuove situazioni di rischio, incompatibili con il livello di rischio accettabile di cui all'articolo 2 del presente Piano.
7. Le linee guida per la progettazione degli interventi di difesa dall'erosione costiera, ammissibili nelle aree a pericolosità sono indicate nell'Allegato B delle presenti norme.
8. In tutte le aree a pericolosità da costa bassa è vietato detenere, nei locali interrati, sostanze tossiche o nocive e materiali d'uso potenzialmente inquinanti.
9. Fino all'entrata in vigore dei piani di protezione civile, ai sensi della L. 225/1992, l'uso e la fruizione dei predetti locali è comunque subordinata all'adozione di sistemi di monitoraggio e preallertamento.

CAPO II – PERICOLO EROSIONE COSTIERA ELEVATO (P3)

Articolo 11 - *Disposizioni speciali.*

1. Le costruzioni ed i complessi ricettivi all'aperto, che siano ubicati nelle aree a pericolo elevato (P3) potranno essere utilizzati solamente a seguito della realizzazione di interventi che ne conseguano la messa in sicurezza.
2. Nelle aree a pericolo elevato (P3) della costa bassa, in ipotesi di mancata realizzazione di interventi di cui al comma 1, le strutture stagionali, amovibili e temporanee ad uso turistico e/o balneare potranno essere utilizzate, dal mese di maggio ad ottobre, subordinatamente all'attivazione di un idoneo sistema di monitoraggio e preallertamento. Nel residuo periodo dell'anno tali strutture dovranno essere rimosse, **ad eccezione per quelle strutture per le quali, fatta salva la conformità urbanistica :**
 - nell'atto concessorio e/o autorizzativo, rilasciato dell'Ente competente, sia specificatamente prevista la loro permanenza;
 - venga effettuato idoneo studio che ne dimostri la compatibilità con gli eventi meteomarinari estremi previsti per l'ambito fisiografico di riferimento. Detto studio redatto secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati alla presente Norma, asseverato e firmato da tecnico abilitato, andrà depositato presso il Comune competente per territorio;
 - il sistema di monitoraggio e preallertamento venga esteso all'intero periodo della loro effettiva permanenza

Articolo 12 – *Interventi consentiti sulle opere esistenti nelle aree a pericolo elevato (P3).*

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10, nelle aree a pericolosità elevata (P3) sono consentite la manutenzione e/o la ristrutturazione delle opere marittime esistenti, compatibilmente con le prescrizioni del presente Titolo II, tali da non aumentare il pericolo e il rischio derivante dall'azione, dirette o indirette, del moto ondoso e da non pregiudicare la stabilità dei litorali adiacenti.
2. Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, devono essere attuati senza aumento del carico antropico e del livello di danno, così come definito dal D.P.C.M. del 29.09.1998.
3. Nelle aree perimetrate a pericolo erosione costiera elevato (P3) sono consentiti, in relazione al patrimonio edilizio esistente, gli interventi:
 - a. finalizzati a mitigare la vulnerabilità del patrimonio edilizio e a ridurre il valore degli elementi esposti al rischio di danno, ivi incluso quello legato al numero di abitanti e/o utenti;
 - b. di demolizione senza ricostruzione salvo quanto disposto al comma 4 del presente articolo;
 - c. di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - d. di restauro e di risanamento conservativo;
 - e. di ristrutturazione edilizia previsti dagli strumenti urbanistici, dai piani di settore e dalla normativa statale a regionale, purché non comportino aumento dei livelli di rischio al di sopra della soglia di rischio accettabile di cui all'articolo 2 delle presenti norme;
 - f. interventi di adeguamento igienico-sanitario degli edifici, purché diretti all'osservanza di obblighi sanitari stabiliti da leggi;

- g. l'installazione di impianti tecnologici essenziali e non altrimenti localizzabili a giudizio dell'Autorità competente;
 - h. gli interventi di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte di edifici esistenti;
 - i. i mutamenti di destinazione d'uso, a condizione che gli stessi non comportino aumento del valore esposto e della vulnerabilità;
 - j. l'adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di sicurezza sul lavoro.
4. Sono altresì ammessi gli interventi di ricostruzione in sito, ai sensi della legge n. 219/1981 e s.m.i., di edilizia pubblica e privata, solo se già autorizzati alla data di adozione del presente Piano.
 5. Lo studio di compatibilità di cui all'articolo 31 delle presenti norme, è obbligatoriamente richiesto per gli interventi di cui ai commi 1 e 3 lettera a. In ogni caso, in sede di istruttoria del progetto, l'Autorità di Bacino potrà richiedere, anche per le altre ipotesi previste dal comma 3, lo studio di compatibilità, in relazione alle caratteristiche e alla caratura dell'intervento.
 6. Gli interventi consentiti sono soggetti a parere preventivo obbligatorio dell'Autorità di Bacino.

Articolo 13 – *Interventi consentiti in materie di opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico nelle aree a pericolo elevato (P3).*

1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 10 e 11, nelle aree a pericolo elevato (P3) sono consentiti gli interventi volti alla protezione dei litorali e la realizzazione di strutture marittime, compatibilmente con le prescrizioni del presente Titolo II, tali da non aumentare il pericolo derivante dall'azione, dirette o indirette, del moto ondoso e da non pregiudicare la stabilità dei litorali adiacenti.
2. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 10 e 11, tutti i nuovi impianti, opere e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico ammissibili sono assoggettati alla presentazione dello studio di compatibilità ai sensi dell'articolo 31 delle presenti norme, salve le specifiche eccezioni ivi stabilite.
3. Nelle aree a pericolosità elevata (P3) sono consentiti esclusivamente:
 - a. gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e di infrastrutture, a rete o puntuali, pubbliche e di interesse pubblico;
 - b. la realizzazione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle opere e delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi pubblici essenziali che non siano altrimenti localizzabili o per le quali il progetto sottoposto all'approvazione dell'Autorità competente dimostri l'assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili. Il tutto sempre a condizione che vi sia coerenza con in i piani di protezione civile e che siano realizzate preventivamente o contestualmente idonee opere che contengano il rischio entro il limite accettabile di cui all'articolo 2 del presente piano.
In ogni caso, l'agibilità delle strutture realizzate di cui al presente comma è strettamente subordinata al collaudo delle opere di mitigazione del rischio, nonché alla riclassificazione e ripermimetrazione delle aree interessate, così come previsto dal Titolo VII delle presenti norme;
 - c. gli interventi edilizi nell'ambito del perimetro degli impianti cimiteriali esistenti, a condizione che siano realizzati in spazi interclusi e nelle porzioni libere degli stessi;

- d. gli interventi sugli impianti esistenti di depurazione delle acque, tesi anche all'adeguamento delle condizioni di sicurezza e/o igienico-sanitarie di esercizio, purché corredati da interventi finalizzati alla riduzione della pericolosità;
 - e. la realizzazione di sottoservizi a rete da porre in essere su tracciati stradali esistenti. In tale ipotesi, i relativi studi di compatibilità devono essere predisposti solo nei casi in cui sia necessaria la realizzazione di opere di stabilizzazione e/o contenimento;
 - f. l'esecuzione di opere di allacciamento alle reti principali.
- 4. Gli interventi consentiti dal presente articolo devono comunque essere coerenti con i piani di protezione civile.
 - 5. Gli interventi consentiti sono in ogni caso soggetti a parere obbligatorio dell'Autorità di Bacino.
 - 6. Le prescrizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle opere già autorizzate alla data di adozione del presente Piano.

CAPO III – PERICOLO EROSIONE COSTIERA MEDIO (P2) E MODERATO (P1)

Articolo 14 - *Interventi consentiti nelle aree a pericolo erosione costiera medio (P2).*

- 1. Nelle aree a pericolo medio (P2) sono consentiti tutti gli interventi e le attività possibili nelle aree a pericolo elevato (P3), alle medesime condizioni di cui agli articoli 10 e 11.
- 2. Nelle aree a pericolo medio (P2) sono inoltre consentiti, a condizione che il livello di rischio determinato dai nuovi interventi ed opere non sia superiore alla soglia del rischio accettabile di cui all'articolo 2:
 - a. le nuove costruzioni edilizie e gli ampliamenti previsti dagli strumenti urbanistici nei centri abitati;
 - b. le nuove costruzioni isolate;
 - c. i nuovi insediamenti produttivi;
 - d. gli interventi sugli impianti esistenti di depurazione delle acque;
 - e. gli interventi edilizi cimiteriali.
- 3. Tutti gli interventi consentiti ai precedenti commi sono soggetti alla presentazione dello studio di compatibilità di cui all'articolo 31 delle presenti norme.
- 4. Gli interventi consentiti sono comunque soggetti a parere preventivo obbligatorio dell'Autorità di Bacino.
- 5. Le prescrizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle opere già autorizzate alla data di adozione del Piano.

Articolo 15 - *Interventi consentiti nelle aree a pericolo erosione costiera moderato (P1).*

- 1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 10 e 11, e, in generale dalle disposizioni del presente Titolo II, nelle aree a pericolo moderato (P1), sono consentiti, oltre agli interventi e le attività possibili nelle aree a pericolo elevato (P3) e medio (P2), anche gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, i cambiamenti di destinazione d'uso, gli interventi di nuova costruzione e la realizzazione di nuovi impianti, opere ed infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico in

conformità con gli strumenti urbanistici, i piani di settore vigenti nonché dalla normativa statale e regionale.

TITOLO III – AREE A RISCHIO EROSIONE COSTIERA

CAPO I – PRESCRIZIONI COMUNI PER LE AREE A RISCHIO EROSIONE COSTIERA

Articolo 16 - Aree a rischio erosione costiera.

1. Le disposizioni del presente Titolo III contengono prescrizioni generali e specifiche volte ad assicurare la prevenzione dal rischio di erosione della costa e ad impedire il crearsi di nuove situazioni di rischio superiori alla soglia di rischio accettabile di cui all'articolo 2, a carico di elementi vulnerabili.
2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle porzioni di territorio, individuate nelle cartografie di Piano, in scala 1:5.000, esposte al rischio erosione costiera, indipendentemente dal fatto che esse siano perimetrate come aree a pericolo.
3. Le aree a rischio erosione costiera sono delimitate e classificate negli elaborati tecnici di Piano elencati nell'articolo 4, punto E, E.6.

Articolo 17 - Disposizioni generali.

1. Nelle aree esposte a rischio erosione costiera continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del Piano, osservando le cautele, le prescrizioni ed i vincoli contenuti nelle presenti norme.
2. Nelle aree individuate e perimetrate dal presente Piano, le prescrizioni relative alle aree a pericolo e a rischio si applicano contemporaneamente e si sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva specifica finalità. Le disposizioni più restrittive, prevalgono sempre su quelle meno restrittive.
3. Nelle aree a rischio erosione costiera, sono consentiti esclusivamente gli interventi e le opere previsti al presente Titolo III, nel rispetto delle prescrizioni di carattere generale e speciale, subordinatamente alla emissione, da parte dell'Autorità di Bacino, di preventivo parere favorevole sullo studio di compatibilità meteomarina e/o geologica di cui all'articolo 31, ove previsto ai sensi delle presenti norme.
4. Tutte le nuove attività, opere, sistemazioni nonché tutti i nuovi interventi consentiti nelle aree a rischio devono essere conformi alle leggi di settore, segnatamente alle norme di realizzazione delle opere pubbliche, alle norme di tutela ambientale, alle disposizioni degli strumenti urbanistici adottati o vigenti.
5. Tutto il consentito nelle aree a rischio di cui al precedente comma, deve inoltre soddisfare i seguenti presupposti:
 - a. migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di pericolosità e rischio;
 - b. non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di rischio esistente;

- c. non pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione e dalla programmazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria ed urgente;
 - d. garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello del pericolo e/o del rischio;
 - e. rispondere a criteri di basso impatto ambientale, adottando, ovunque possibile, tecniche di ingegneria naturalistica.
6. Per tutti i nuovi interventi e le nuove opere consentite nelle aree a rischio erosione costiera per le quali non è previsto il parere dell'Autorità di Bacino, i soggetti preposti al rilascio degli atti assentivi previsti per legge, verificano che non vengano create nuove situazioni di rischio, incompatibili con il livello di rischio accettabile di cui all'articolo 2 del presente piano.
 7. Le linee guida per la progettazione degli interventi di difesa dall'erosione costiera, ammissibili nelle aree a rischio, sono indicati nell'Allegato B delle presenti norme.
 8. In tutte le aree a rischio da costa bassa è vietato detenere, nei locali interrati, sostanze tossiche o nocive e materiali d'uso potenzialmente inquinanti.
 9. Fino all'entrata in vigore dei piani di protezione civile, ai sensi della L. 225/1992, l'uso e la fruizione dei predetti locali è comunque subordinata all'adozione di sistemi di monitoraggio e preallertamento.

Articolo 18 - Interventi per la mitigazione del rischio erosione costiera.

1. Nelle aree perimetrate a rischio erosione sono ammessi:
 - a. gli interventi e le opere per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l'eliminazione del rischio;
 - b. gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, finalizzati a ridurre il rischio erosione costiera, che favoriscano la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali nonché la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona;
 - c. gli interventi urgenti ed indifferibili delle Autorità di protezione civile competenti per la salvaguardia di persone e beni, a fronte di eventi calamitosi o situazioni di rischio eccezionali.

CAPO II – RISCHIO EROSIONE MOLTO ELEVATO (R4) ED ELEVATO (R3)

Articolo 19 - Disposizioni speciali.

1. Le costruzioni ed i complessi ricettivi all'aperto, che siano ubicati nelle aree a rischio molto elevato (R4) e elevato (R3) potranno essere utilizzate solamente a seguito della realizzazione di interventi che ne conseguano la messa in sicurezza.
3. Nelle aree a rischio molto elevato (R4) e elevato (R3) della costa bassa, in ipotesi di mancata realizzazione di interventi di cui al comma 1, le strutture stagionali, amovibili e temporanee ad uso turistico e/o balneare potranno essere utilizzate, dal mese di maggio ad ottobre, subordinatamente all'attivazione di un idoneo sistema di monitoraggio e preallertamento. Nel residuo periodo dell'anno tali strutture dovranno essere rimosse, **ad eccezione per quelle strutture per le quali, fatta salva la conformità urbanistica :**

- nell'atto concessorio e/o autorizzativo, rilasciato dell'Ente competente, sia specificatamente prevista la loro permanenza;
- venga effettuato idoneo studio che ne dimostri la compatibilità con gli eventi meteomarinari estremi previsti per l'ambito fisiografico di riferimento. Detto studio redatto secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati alla presente Norma, asseverato e firmato da tecnico abilitato, andrà depositato presso il Comune competente per territorio;
- il sistema di monitoraggio e preallertamento venga esteso all'intero periodo della loro effettiva permanenza

Articolo 20 - Interventi consentiti sulle opere esistenti nelle aree a rischio molto elevato (R4).

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, nelle aree a rischio molto elevato (R4) sono consentiti la manutenzione e la ristrutturazione delle opere marittime esistenti, compatibilmente con le prescrizioni del presente Titolo III, tali da non aumentare il pericolo ed il rischio derivante dall'azione, diretta o indiretta, del moto ondoso e da non pregiudicare la stabilità dei litorali adiacenti.
2. Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono essere attuati senza aumenti di superficie e di volume, entro e fuori terra, senza aumento del carico antropico e del livello di danno, come definito dal D.P.C.M. del 29.09.1998.
3. Nelle aree a rischio molto elevato (R4) sono consentiti esclusivamente, in relazione al patrimonio edilizio esistente, gli interventi:
 - a. finalizzati a mitigare la vulnerabilità del patrimonio edilizio e a ridurre il valore degli elementi esposti al rischio di danno ivi incluso quello legato al numero di abitanti e/o utenti;
 - b. di demolizione senza ricostruzione salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo;
 - c. di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - d. di restauro e di risanamento conservativo;
 - e. interventi di adeguamento igienico-sanitario degli edifici, purché diretti all'osservanza di obblighi sanitari stabiliti da leggi;
 - f. l'installazione di impianti tecnologici essenziali e non altrimenti localizzabili a giudizio dell'Autorità competente;
 - g. gli interventi di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte di edifici esistenti;
 - h. i mutamenti di destinazione d'uso, a condizione che gli stessi non comportino aumento del valore esposto e della vulnerabilità;
 - i. l'adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di sicurezza sul lavoro.
4. Sono altresì ammessi gli interventi di ricostruzione in sito, ai sensi della legge n. 219/1981 e s.m.i., di edilizia pubblica e privata, solo se già autorizzati alla data di adozione del presente Piano.
5. Lo studio di compatibilità di cui all'articolo 31 delle presenti norme, è obbligatoriamente richiesto per gli interventi di cui ai commi 1 e 3 lettera a. In ogni caso, in sede di istruttoria del progetto, l'Autorità di Bacino potrà richiedere, anche per le altre ipotesi previste dal comma 3 del presente articolo, lo studio di compatibilità, in relazione alle caratteristiche e alla natura dell'intervento.
6. Gli interventi consentiti sono soggetti a parere preventivo obbligatorio dell'Autorità di Bacino.

Articolo 21 - Interventi consentiti sulle opere esistenti nelle aree a rischio elevato (R3).

1. Nelle aree a rischio elevato (R3) sono consentiti tutti gli interventi e le attività possibili nelle aree a rischio molto elevato (R4), alle medesime condizioni di cui agli articoli 17 e 19.
2. Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono essere attuati senza aumento del carico antropico e del livello di danno, come definito dal D.P.C.M. del 29.09.1998.
3. Nelle aree a rischio elevato (R3) sono altresì consentiti, in relazione al patrimonio edilizio esistente, gli interventi:
 - a. di ristrutturazione edilizia, previsti dagli strumenti urbanistici, dai piani di settore e dalla normativa statale e regionale;
 - b. gli ampliamenti di edifici esistenti solo per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario, valutate e certificate espressamente nei provvedimenti assentivi;
 - c. le realizzazioni di manufatti pertinenziali non qualificabili come volumi edilizi nei casi in cui non sia richiesta la concessione edilizia, con esclusione dell'ammissibilità dei piani interrati.
4. All'interno dei soli perimetri dei centri edificati, come individuati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 865/1971, la ricostruzione di edifici demoliti è possibile esclusivamente in ipotesi di preventivo parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino sulla compatibilità dell'opera, documentata dallo studio di compatibilità di cui all'articolo 31 delle presenti norme.
5. Quest'ultimo studio è richiesto per gli interventi di cui ai commi 3 lettere b e c. In ogni caso, in sede di istruttoria del progetto, l'Autorità di Bacino potrà richiedere, anche per le altre ipotesi previste dal comma 3 del presente articolo, lo studio di compatibilità, in relazione alle caratteristiche e alla caratura dell'intervento.
6. Gli interventi consentiti sono soggetti a parere preventivo obbligatorio dell'Autorità di Bacino.

Articolo 22 - Interventi consentiti in materie di opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico nelle aree a rischio molto elevato (R4).

1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 17 e 19, nelle aree a rischio molto elevato (R4) sono consentiti gli interventi volti alla protezione dei litorali e la realizzazione di strutture marittime, compatibilmente con le prescrizioni del presente Titolo III, tali da non aumentare il pericolo e il rischio derivante dall'azione, diretta o indiretta, del moto ondoso e da non pregiudicare la stabilità dei litorali adiacenti.
2. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 17 e 19, tutti i nuovi impianti, opere e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico ammissibili, sono assoggettati alla presentazione dello studio di compatibilità ai sensi dell'articolo 31 delle presenti norme, salve le specifiche eccezioni ivi stabilite.
3. Nelle aree a rischio molto elevato (R4) sono consentiti esclusivamente:
 - a. gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e di infrastrutture, a rete o puntuali, pubbliche e di interesse pubblico;
 - b. la realizzazione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle opere e delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi pubblici essenziali che non siano altrimenti localizzabili o per le quali il progetto sottoposto all'approvazione dell'Autorità competente dimostri l'assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili. Il tutto sempre

a condizione che vi sia coerenza con la pianificazione degli interventi di protezione civile e che siano realizzate preventivamente o contestualmente idonee opere che contengano il rischio entro il limite accettabile di cui all'articolo 2 delle presenti norme.

In ogni caso, l'agibilità delle strutture realizzate di cui al presente comma è strettamente subordinata al collaudo delle opere di mitigazione del rischio, nonché alla riclassificazione e ripermimetrazione delle aree interessate, così come previsto dal Titolo VII delle presenti norme;

- c. gli interventi edilizi nell'ambito del perimetro degli impianti cimiteriali esistenti, a condizione che siano realizzati in spazi interclusi e nelle porzioni libere degli stessi;
 - d. gli interventi sugli impianti esistenti di depurazione delle acque, tesi anche all'adeguamento delle condizioni di sicurezza e/o igienico-sanitarie di esercizio, purché corredati da interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità e/o pericolosità;
 - e. la realizzazione di sottoservizi a rete da porre in essere su tracciati stradali esistenti. In tale ipotesi, i relativi studi di compatibilità devono essere predisposti solo nei casi in cui sia necessaria la realizzazione di opere di stabilizzazione e/o contenimento;
 - f. l'esecuzione di opere di allacciamento alle reti principali.
- 4. Gli interventi consentiti dal presente articolo devono essere coerenti con i piani di protezione civile.
 - 5. Gli interventi consentiti sono comunque soggetti a parere obbligatorio dell'Autorità di Bacino.
 - 6. Le prescrizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle opere già autorizzate alla data di adozione del presente Piano.

CAPO III – RISCHIO EROSIONE COSTIERA MEDIO (R2) E MODERATO (R1)

Articolo 23 - *Interventi consentiti nelle aree a rischio medio (R2).*

- 1. Nelle aree a rischio medio (R2) sono consentiti tutti gli interventi e le attività possibili nelle aree a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3), alle medesime condizioni di cui agli articoli 17 e 19.
- 2. Nelle aree a rischio medio (R2) sono inoltre consentiti, a condizione che il livello di rischio determinato dai nuovi interventi e opere non sia superiore alla soglia del rischio accettabile di cui all'articolo 2:
 - a. le nuove costruzioni edilizie e gli ampliamenti previsti dagli strumenti urbanistici nei centri abitati;
 - b. le nuove costruzioni isolate;
 - c. i nuovi insediamenti produttivi;
 - d. gli interventi sugli impianti esistenti di depurazione delle acque;
 - e. gli interventi edilizi cimiteriali.
- 3. Tutti gli interventi consentiti ai precedenti commi sono soggetti alla presentazione dello studio di compatibilità di cui all'articolo 31.
- 4. Gli interventi consentiti sono comunque soggetti a parere preventivo obbligatorio dell'Autorità di Bacino.
- 5. Le prescrizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle opere già autorizzate alla data di adozione del Piano.

Articolo 24 - Interventi consentiti nelle aree a rischio moderato (R1)

1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 17 e 19, e, in generale dalle disposizioni del presente Titolo III, nelle aree a rischio moderato (R1), sono consentiti, oltre agli interventi e le attività possibili nelle aree a rischio molto elevato (R4), elevato (R3) e medio (R2), anche gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, i cambiamenti di destinazione d'uso, gli interventi di nuova costruzione e la realizzazione di nuovi impianti, opere e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico in conformità con gli strumenti urbanistici, i piani di settore vigenti nonché dalla normativa statale e regionale.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE, SELVICOLTURALI E ESTRATTIVE

Articoli 25 - Esercizio delle attività agricole.

1. Nelle aree a pericolo erosione costiera dal presente Piano è vietato l'esercizio delle attività agricole intensive.
2. Nelle predette aree sono:
 - a. vietati metodi di irrigazione non compatibili con i naturali processi di dinamici costiera ovvero quelli che possono innescare fenomeni di instabilità;
 - b. incentivate le colture ad alto fusto e le colture estensive anche prative, ove compatibili con i naturali processi di dinamica costiera;
 - c. incentivate le colture frutticole che non impegnino tutta la superficie del terreno agricolo esistente lungo i versanti collinari degradanti verso il mare.
3. Nelle aree a pericolosità da costa alta sono vietati inoltre nuovi interventi di bonifica di terreni umidi e di irrigazione di terreni aridi. Tutti i nuovi interventi di natura agro-forestale devono essere realizzati senza comportare esboschi né modifiche dello stato dei luoghi tali da compromettere le condizioni di stabilità delle falesie.

Articoli 26 - Esercizio delle attività selvicolturali.

1. Nelle aree classificate a pericolo erosione costiera dal presente Piano è vietato il taglio della vegetazione costiera spontanea autoctona, a meno che non rappresenti un ostacolo alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e/o di valorizzazione del territorio.
2. Nelle aree di cui al primo comma il taglio dei boschi o di singoli individui arborei isolati o di sistemi di siepi naturali di qualunque età ed altezza è consentito esclusivamente per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e/o di valorizzazione del territorio. All'accertamento della compatibilità idrogeologica dei tagli di colture arboree da frutto o da legno, regolati dalle norme di settore vigenti, è deputata l'Amministrazione concedente.
3. In tutte le aree del Piano sono ammesse opere di miglioramento del patrimonio forestale, nel rispetto dei vigenti piani di assestamento forestale e delle relative discipline sui lavori di sistemazione idraulico-forestale. In dettaglio, i rimboschimenti devono avere forma ed andamento

irregolari ogni qualvolta l'andamento e le caratteristiche dei terreni lo consentano e non devono aumentare le condizioni di pericolo o di rischio dell'area.

Articolo 27 - *Disciplina delle attività estrattive.*

1. In preparazione del parere di cui all'articolo 8, comma 1 lettera f, il piano di settore della Regione Campania in materia di attività estrattive è sottoposto ad uno studio di compatibilità meteomarina e/o geologica ai sensi degli articoli 31 delle presenti norme.
2. Il piano regionale di settore assicura che tutte le attività estrattive limitino per quanto possibile il consumo di suolo, adottino prevalentemente i metodi della coltivazione in sotterraneo e provvedano alla mitigazione degli impatti ed al ripristino ambientale delle aree di coltivazione normalmente in modo graduale e progressivo secondo lo sviluppo delle estrazioni, curando i rimodellamenti del suolo secondo la morfologia dei luoghi.
3. I depositi temporanei di materiali estrattivi non costituenti rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e s.m.i., sono consentiti nelle aree a pericolo moderato (P1) e nelle aree a rischio moderato (R1), a condizione che: - siano allocati all'interno delle stesse aree di estrazione autorizzate; - siano conformi agli atti assentivi in essere; - l'esercente dia comunicazione all'Autorità di Bacino delle modalità di costituzione e della consistenza dei depositi.
4. In tutti gli ambiti territoriali di applicazione del presente Piano di cui all'articolo 5 è vietata l'estrazione di materiali litoidi, a meno che non si tratti di estrazioni collegate ad interventi necessari alla messa in sicurezza di aree, alla conservazione dell'efficienza delle opere idrauliche e marittime, alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico, in conformità con la normativa di settore vigente.
5. Nei medesimi ambiti territoriali, sono sospese tutte le attività estrattive in corso, comprese quelle di materiali litoidi dalle zone focali dei corsi d'acqua, dalle quali derivi un grave pericolo di dissesto capace di mettere a rischio la sicurezza delle persone e degli insediamenti, fino alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza o di mitigazione del rischio, salvi gli altri provvedimenti previsti dall'articolo 1, comma 5 bis, del decreto legge n. 180/1998 convertito con modificazioni nella legge n. 267/1998, e s.m.i.
6. In tutti gli ambiti territoriali di applicazione del presente Piano è inibito l'aumento di produzione delle attività estrattive esistenti.
7. Nelle aree oggetto del piano, l'escavazione di materiale sciolto o litoide a fini di ricerca archeologica è ammessa previo studio di compatibilità di cui all'articolo 31 e a condizione di ricollocare il materiale scavato nello stesso sito o nella stessa zona di scavo.
8. Le aree di cava abbandonate, quelle chiuse e quelle in corso di dismissione in attuazione del presente piano, sono assoggettate ad interventi di messa in sicurezza e ripristino ambientale in applicazione delle normative di settore.

TITOLO V - PORTUALITÀ

Articolo 28 - *Opere portuali.*

1. La realizzazione di opere portuali, ovvero la qualificazione ed il potenziamento di quelle già esistenti, nonché gli altri interventi infrastrutturali lungo la costa, devono rispettare i vincoli paesaggistici esistenti e le prescrizioni degli atti di pianificazione degli Enti territoriali competenti.
2. Per la progettazione e realizzazione di opere portuali si rinvia espressamente alle disposizioni normative di settore, nonché alle Raccomandazioni AIPCN.
3. Il progetto delle opere di cui al primo comma, deve essere corredato dallo studio di compatibilità di cui all'articolo 31.
4. Gli interventi consentiti sono soggetti a preventivo parere favorevole dell'Autorità di Bacino.
5. Gli studi e le verifiche di cui al presente articolo, non sostituiscono, in nessun caso, l'obbligatorietà delle valutazioni ambientali prescritte dalle leggi nazionali e regionali.

TITOLO VI- PIANI SPIAGGIA E CONCESSIONI DEMANIALI

Articolo 29 - Destinazione delle spiagge.

1. Gli interventi sulle spiagge sono disciplinati dai piani particolareggiati (Piani Spiaggia), da redigersi a cura del Comune competente, nel rispetto delle normative vigenti e con particolare attenzione alle presenti norme e a quelle sulla tutela del paesaggio e dell'ambiente, dell'accessibilità e visitabilità degli arenili ed a quelle sui diversamente abili.
2. I piani particolareggiati di spiaggia sono sottoposti a parere obbligatorio dell'Autorità di Bacino.

Articolo 30 - Rilascio di concessioni demaniali

1. Le concessioni demaniali sono rilasciate e rinnovate dagli Enti territoriali competenti in conformità e nel rispetto del presente Piano.

TITOLO VII – STRUMENTI, ATTUAZIONE E MODIFICHE DEL PIANO

Articolo 31 – Compatibilità meteomarina e/o geologica.

1. Salve le esclusioni espressamente indicate nelle presenti norme, l'emissione, da parte dell'Autorità di Bacino, di preventivo parere favorevole sui progetti per gli interventi di mitigazione del pericolo e del rischio accertato, delle opere e delle attività consentite nelle aree a pericolo e a rischio erosione costiera è subordinata alla presentazione di uno studio di compatibilità, firmato da un tecnico abilitato, commisurato alla natura ed alle caratteristiche dell'intervento.
2. Lo studio di compatibilità non sostituisce le valutazioni di impatto ambientale, gli studi di settore ed eventuali altri atti istruttori richiesti dalla normativa vigente.
3. Gli studi di compatibilità devono essere redatti secondo le modalità di cui all'allegato C.
4. In ogni caso derogando le disposizioni di cui al Titolo II e al Titolo III, lo studio di compatibilità non deve essere presentato per gli interventi di somma urgenza, indifferibili ed urgenti, a tutela della

pubblica e privata incolumità, con l'obbligo successivo di monitorare l'intervento e di darne comunicazione all'Autorità di Bacino.

Articolo 32 - Monitoraggio e manutenzione.

1. Tutti i progetti relativi ad opere destinate alla tutela della costa devono essere corredati da piani di monitoraggio e di manutenzione ordinaria.

Articolo 33 - Modalità e strumenti di attuazione.

1. Le modalità e gli strumenti d'attuazione del Piano del Bacino Sinistra Sele sono contenute:
 - a. nella relazione generale, nelle relazioni tecniche di settore, nel quaderno delle opere tipo, nelle cartografie e, in generale, in tutti gli elaborati che compongono il Piano;
 - b. nei programmi triennali di intervento, predisposti dall'Autorità di Bacino ai sensi dell'articolo 21 e seguenti della legge quadro sulla difesa del suolo n. 183/1989, e s.m.i., con contenuti e graduazione delle priorità che la stessa Autorità desume dal quadro generale degli interventi, correlandoli alla vigente pianificazione del rischio;
 - c. negli accordi di programma per l'esecuzione dei programmi triennali di intervento, ai sensi dell'articolo 22, comma 6 bis, della legge n. 183/1989 e dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000.
2. L'Autorità di Bacino, inoltre, pone in essere:
 - a. tutte le attività utili alla ricerca e all'acquisizione delle risorse disponibili all'interno di programmi comunitari, nazionali e regionali come pure nel quadro delle azioni di programmazione negoziata onde consentire la promozione e realizzazione di interventi di tutela della costa del bacino di competenza;
 - b. la promozione e l'adozione di provvedimenti amministrativi, anche non previsti nel Piano di Bacino Sinistra Sele della Campania, con gli Enti locali territoriali e con le amministrazioni competenti anche di livello superiore, allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi e finalità del presente Piano;
 - c. con soggetti pubblici e privati, intese di tipo negoziale consensuale per il perseguimento degli obiettivi di tutela delle coste, propri del Piano (convenzioni, intese, atti e contratti di diritto privato);
 - d. piani d'adeguamento, di rilocalizzazione e d'intervento che la Regione Campania approva in applicazione dell'articolo 1, comma 5 e 5 bis, del decreto legge n. 180/1998 convertito con modificazioni in legge n. 267/1998, e s.m.i.;
 - e. l'incentivazione di corsi di informazione e/o formazione tecnica sulle specifiche problematiche attinenti il contenuto del Piano con la possibilità di emanare anche circolari di indirizzo tecnico, alle quali i professionisti operanti in materia possono attenersi.
3. Il Piano fornisce elementi propedeutici alla predisposizione dei programmi e dei piani regionali, provinciali e comunali di previsione, prevenzione ed emergenza di cui alla legge n. 225/1992 ed all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 180/1998 convertito con modificazioni nella legge n. 267/1998, e s.m.i.

Articolo 34 - Vigilanza sull'attuazione del Piano.

1. L'Autorità di Bacino:
 - a. predispone il monitoraggio e valuta l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle azioni del Piano;
 - b. analizza le interazioni delle azioni programmate con il territorio interessato;
 - c. elabora e imposter le misure e le azioni correttive, anche non comportanti varianti formali al Piano.

Articolo 35 - Aggiornamenti e modifiche del Piano.

1. Il Piano può essere aggiornato, integrato e sottoposto a varianti da parte dell'Autorità di Bacino, anche a seguito di istanze di soggetti pubblici e privati, corredate da documentazione e rappresentazione cartografica idonea, con le stesse procedure necessarie per la sua adozione e approvazione, in riferimento a:
 - a. studi specifici supportati da indagini ed elementi informativi a scala di maggior dettaglio;
 - b. nuovi eventi meteomarine da cui sia derivata la modifica del quadro della pericolosità del rischio;
 - c. nuove emergenze ambientali;
 - d. significative modificazioni della linea di costa;
 - e. realizzazione di interventi di mitigazione del rischio nel rispetto delle norme vigenti e di quelle del presente Piano;
 - f. variazione significativa delle condizioni di rischio o di pericolo derivanti da azioni ed interventi non strutturali e strutturali di messa in sicurezza delle aree interessate;
 - g. acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico e tecnologico, o storiche, provenienti da studi o dai risultati delle attività di monitoraggio del Piano.
2. Il Piano ha valore a tempo indeterminato ed è comunque periodicamente aggiornato con le stesse procedure necessarie per l'adozione ed approvazione.

Articolo 36 - Programmazione finanziaria.

1. L'Autorità di Bacino predispone il piano finanziario per l'attuazione del Piano, definisce i fabbisogni per la realizzazione degli interventi previsti ed, in particolare, precisa le forme di diversificazione delle risorse utilizzabili mettendo anche in evidenza i tempi ed i costi di investimento, di gestione nonché i potenziali benefici di ciascun intervento.